



Studio Bergonzini Cosetta

di Bergonzini Cosetta

Consulente del Lavoro

Rua Muro n° 62 – 41121 Modena (MO)

Tel. 059.225166 – Fax. 059.8630258

E-mail: studio.b@studiobergonzini.it

Pec: c.bergonzini@consulentidellavoropec.it

Sito web: www.studiobergonzini.it

C.F.: BRGCTT60S65F257P – P.IVA: 02190730362

Modena li, 10/06/2026

Oggetto: Nuovi esoneri contributivi Decreto Lavoro 2026.

Gentili Clienti,

Il Decreto Legge n. 62/2026 (c.d. Decreto Lavoro), recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, in vigore dal 1° maggio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche, contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione, con particolare riguardo a giovani, donne e/o in determinati contesti economici e sociali.

Si evidenzia che il **Decreto Lavoro ha introdotto dei nuovi incentivi alle assunzioni, abrogando l’articolo 14, comma 1-bis, D.L. n. 200/2025** (Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni in Legge n. 26/2026 - cfr. Aggiornamento AP n. 77/2026). Le disposizioni introdotte in sede di conversione del c.d. Milleproroghe contenenti le proroghe delle agevolazioni del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione) e, nel particolare, del Bonus Giovani, e del Bonus Zes, che erano previste fino al 30 aprile 2026, e del Bonus Donne, che era prevista fino al 31 dicembre 2026, **sono state dunque eliminate dal Decreto Lavoro.**

BONUS DONNE 2026 (ART. 1)

- **Datori di lavoro interessati**

L’incentivo in oggetto è riconosciuto ai soli **datori di lavoro privati** che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. È necessario, inoltre, che non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

- **Requisiti della lavoratrice**

L’esonero è riconosciuto per l’assunzione di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito:

- da almeno 24 mesi, oppure
- da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno.
- da almeno 6 mesi o in alternativa che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno.

- **Assunzioni agevolate**

L’esonero contributivo riguarda le **assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.**

Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Gli incentivi in argomento spettano altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero in trattazione.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Il beneficio è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'assunzione della lavoratrice svantaggiata deve determinare, come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 62/2026, un **incremento occupazionale netto rispetto** alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

- **Misura e durata dell'incentivo**

Esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (contributi e premi inail esclusi) nel limite di:

- € 650,00 su base mensile;
- € 800,00 su base mensile se lavoratrici residenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno,

nei limiti di spesa autorizzata, e per un periodo massimo di:

- 12 mesi per le assunzioni di "lavoratrice svantaggiata" di cui alle lettere da a) a g) di cui all'articolo 2, Regolamento UE n. 651/2014;
- 24 mesi nelle altre ipotesi di assunzione.

BONUS GIOVANI 2026 (ART. 2)

- **Datori di lavoro interessati**

L'incentivo in oggetto è riconosciuto ai soli **datori di lavoro privati** che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. È necessario, inoltre, che non si provveda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l'esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

- **Requisiti del lavoratore**

L'esonero è riconosciuto per l'assunzione di lavoratori che, alla data dell'assunzione incentivata, **non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età**, e che risultano essere, alternativamente:

- Molto svantaggiati in quanto privi, da almeno 24 mesi, di un impiego regolarmente retribuito;
- Molto svantaggiati in quanto privi, da almeno 12 mesi, di impiego regolarmente retribuito e appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- Svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014, come descritta al paragrafo 1 della presente circolare, e come disposto dall'articolo 1, comma 1, numero 1), del D.M. 17 ottobre 2017.

- **Assunzioni agevolate**

L'esonero contributivo riguarda le **assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**. Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Gli incentivi in argomento spettano altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero in trattazione.

L'agevolazione si applica per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Non rientra nell'ambito di applicazione della norma in trattazione, invece, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Inoltre, restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Il beneficio è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'assunzione deve determinare, come previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 62/2026, un **incremento occupazionale netto rispetto** alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

- **Misura e durata dell'incentivo**

Esonero contributivo pari al 100% dei contributi (contributi e premi inail esclusi), nel limite massimo di:

- € 500,00 su base mensile;
- € 650,00 qualora l'assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno, che ricomprende le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

per un periodo massimo di:

- 12 mesi in relazione alle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, appartengono ad una delle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2 del Regolamento UE 651/2014;
- 24 mesi in tutte le altre ipotesi di assunzione.

BONUS "ZES" 2026 (ART. 3)

- **Datori di lavoro interessati**

L'esonero contributivo spetta in favore dei **datori di lavoro privati fino a 10 dipendenti** (nel mese di assunzione) che assumono personale presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della **ZES unica**, ossia nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

L'incentivo è inoltre riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. È necessario, inoltre, che non si provveda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l'esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

- **Requisiti del lavoratore**

L'esonero è riconosciuto per l'assunzione di lavoratori che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

- **Assunzioni agevolate**

L'esonero contributivo riguarda le **assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**. Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Gli incentivi in argomento spettano altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero in trattazione.

L'agevolazione si applica per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Non rientra nell'ambito di applicazione della norma in trattazione, invece, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Inoltre, restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Il beneficio è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'assunzione deve determinare, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 62/2026, un **incremento occupazionale netto rispetto** alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

- **Misura e durata dell'incentivo**

Esonero contributivo pari al 100% dei contributi (contributi e premi inail esclusi), nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi.

INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE 2026 (ART. 4)

- **Datori di lavoro interessati**

L'esonero contributivo spetta in favore dei **datori di lavoro privati** che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è inoltre riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. È necessario, inoltre, che non si provveda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. In caso contrario l'esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

- **Requisiti del lavoratore**

L'esonero è riconosciuto per **la trasformazione di lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.**

- **Rapporti agevolati**

Il beneficio si applica alle **trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.**

L'agevolazione si applica per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Non rientra nell'ambito di applicazione della norma in trattazione, invece, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. Inoltre, restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 4 è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

La trasformazione deve determinare, come previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 62/2026, un **incremento occupazionale netto** rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

- **Misura e durata dell'incentivo**

Esonero contributivo pari al 100% dei contributi (contributi e premi inail esclusi), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

Si ricorda che il diritto alla fruizione degli esoneri di cui sopra è subordinato al **rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.**

La legittima fruizione del beneficio è, inoltre, **subordinata all'applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 62/2026, rubricato "Salario giusto e incentivi".**

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, si rammenta infine che **a decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che**

chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze devono pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025 **rinvia l'individuazione delle modalità operative della disposizione a un successivo decreto attuativo**. Pertanto, nelle more dell'adozione del citato decreto attuativo, come precisato nel messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, a cui si fa rinvio, la pubblicazione della vacancy sul SIISL non ha carattere obbligatorio. Diversamente, **l'onere di pubblicazione della disponibilità diverrà obbligatorio ai fini della richiesta dei benefici contributivi quando il relativo decreto attuativo verrà pubblicato**.

Cordiali saluti,

Studio Bergonzini Cosetta